



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale.

Repertorio atti n. *61/e* del 18 giugno 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 18 giugno 2020:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale stabilisce che questa Conferenza assicura lo scambio di dati ed informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le Amministrazioni centrali e locali;

VISTO l'atto rep. n. 2/CU del 20 gennaio 2016 di questa Conferenza con il quale è stato approvato il Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, sottoscritto il 6 aprile 2016 con durata quadriennale fino al 5 aprile 2020;

CONSIDERATO che detto Protocollo è stato prorogato al 15 giugno 2020 in virtù dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla legge 24 aprile 2020, n.27, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

VISTA la nota n. 1210174/20 del 19 maggio 2020 con la quale il Presidente dell'Istat ha chiesto di porre all'esame della Conferenza Unificata l'approvazione del rinnovo del Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, documento che, con nota n. 0008269 del 20 maggio 2020, è stato inviato ai Ministeri interessati, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, non potendo convocare il Gruppo permanente di lavoro in materia statistica della Conferenza Unificata previsto dal punto 2 dell'atto n. 861/CU del 14 luglio 2005, a causa il perdurare delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, con nota n. 0008318 del 21 maggio 2020, è stato chiesto ai componenti del Gruppo, l'assenso tecnico ovvero di far pervenire eventuali osservazioni e proposte di modifica;



6



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno fatto pervenire un documento congiunto in cui si comunica l'assenso tecnico favorevole con alcune raccomandazioni concernenti il tema della sicurezza stradale e, in particolare, quella della circolazione ciclistica e della mobilità ad emissioni zero, l'articolo 10 sulla protezione dei dati personali e l'articolo 11 sull'utilizzo e diffusione dei dati provvisori;

CONSIDERATO che detto documento è stato trasmesso, con nota n. 0009766 del 16 giugno 2020, all'Istat per le valutazioni;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'approvazione del richiamato Protocollo d'intesa con le raccomandazioni contenute in un documento che è stato consegnato (All.A);

CONSIDERATO che le Amministrazioni statali interessate hanno espresso avviso favorevole all'approvazione del richiamato Protocollo d'intesa;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI;


APPROVA

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Protocollo di intesa tra Istituto Nazionale di Statistica (Istat), Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, trasmesso, con nota n. 1210174/20 del 19 maggio 2020, dall'Istat con le raccomandazioni contenute nel documento allegato (All.A) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



AP

Si @



18.6.2020

Al A

20/98/CU02/C2

PARERE SUL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA RILEVAZIONE STATISTICA SULL'INCIDENTALITÀ STRADALE

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e l'UPI, esaminato il Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, formulano le seguenti osservazioni. Il rinnovo del Protocollo da continuità ad un'attività avviata da tempo che ha determinato rilevanti effetti positivi nell'ambito delle statistiche in materia di incidenti stradali. In questo senso, si esprime un generale apprezzamento.

Fermo restando l'apprezzamento per il percorso fin qui realizzato, si formulano tuttavia le seguenti forti raccomandazioni:

- a) in linea generale, con riferimento quindi all'ambito di interesse, e nello specifico al titolo del protocollo, si auspica che le attività previste facciano riferimento anche alla più generale idoneità della rete stradale e alla garanzia della sicurezza della circolazione ciclistica e della mobilità a emissioni zero.
- b) Nelle premesse, poiché non esplicitamente richiamate, si auspica che le forme di riorganizzazione della rilevazione tengano, in particolare, conto anche della mobilità vulnerabile (bici, e bike, micromobilità, transiti e attraversamenti pedonali); sarebbe inoltre opportuno che il protocollo considerasse esplicitamente:
 - la valenza strategica nel promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile;
 - l'incremento, in area urbana e metropolitana, della mobilità ciclistica, la quale presenta caratteristiche tali da garantire un distanziamento sociale congruente con le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - che la scarsa sicurezza delle strade, e la conseguente percezione di alto rischio ciclistico, costituiscono fattore di impedimento grave per la auspicata crescita della mobilità sostenibile, sia in area metropolitana, sia per la fruizione degli attrattori turistici.
- c) All'articolo 1 (Obiettivi), comma 1, si auspica che sia fornita specifica informativa sulla sicurezza dei tronchi stradali ove è stato rilevato l'incidente; in particolare, si ritiene opportuna una specifica rilevazione sui seguenti aspetti:
 - idoneità della strada a garantire condizioni di spostamento in sicurezza anche per la mobilità a piedi, e per i veicoli ad emissioni zero (Bici, e bike, monopattini, segway, micromobilità), anche in considerazione della promiscuità con i veicoli a motore su sede stradale a traffico elevato, o veloce;
 - carenze della rete stradale riguardanti le caratteristiche della pavimentazione, delle banchine, della segnaletica;

- presenza o l'assenza di corsie ciclabili e sedi dedicate alla ciclabilità ed alla sicurezza del transito pedonale.

d) All'articolo 5 (Tempestività, qualità e copertura), comma 4, lett. c), si auspica che tra i requisiti:

- della "tipologia dei veicoli" siano considerati tutti i veicoli, ivi compresi Bicicletta, e bike, micromobility, e tutte le modalità di spostamento, compreso il transito pedonale;
- delle "Circostanze" si faccia opportuno riferimento al parametro *"dell'idoneità della strada a garantire condizioni di spostamento in sicurezza per la mobilità a piedi, e per i veicoli ad emissioni zero (Bicicletta, e bike, monopattini, segway, micromobility), segnalando in ogni caso se sussistano condizione di scarsa sicurezza per la mobilità vulnerabile, collegate all'elevato traffico ed alla contestuale assenza di corsie o percorsi ciclabili/pedonali dedicati."*

e) con riferimento all'art. 10 (Protezione dei dati personali), comma 4, lettera K cui all'art. 4, si precisa che in relazione a questo punto si ritiene che le Regioni in qualità di soggetti compartecipanti all'indagine abbiano necessità, attraverso gli Uffici di Statistica, di conservare per un tempo congruo le informazioni raccolte per attività di controllo della qualità e della copertura e per ulteriori trattamenti statistici come consentito dall'Art. 5 comma 1 lettera e) del GDPR, dall'Art. 99 comma 1 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (modificato dal Decreto legislativo 101/2018), dall'Art. 6 bis, comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dall'Art. 10, comma 1 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale (Provvedimento del Garante della privacy n. 514 del 19 dicembre 2018). Inoltre, la stessa Circolare Istat sulla Rilevazione degli incidenti stradali 2020 al paragrafo 5.3.3 sugli obblighi del responsabile prevede al punto 13 che il responsabile del trattamento dei dati personali a conclusione delle attività possa conservare le informazioni raccolte tramite la compilazione dei questionari informatici poiché necessarie per ulteriori trattamenti statistici del titolare; si auspica pertanto che l'Istat concordi le modalità e i tempi con i soggetti sottoscrittori il Protocollo;

f) con riferimento all'art. 11 (Utilizzo e diffusione), comma 1, relativamente ai dati provvisori si ritiene che la formulazione "in forma aggregata" sia in contrasto con l'Accordo Istat-Regioni del 2017 e con l'Atto di indirizzo del COMSTAT del 27 marzo 2018, n. 3 (riportati al comma 5) che disciplinano la diffusione dei dati provvisori da parte degli Uffici di Statistica a partire dai microdati. Tuttavia, se l'intento è di limitare la fornitura ai dati che non permettano l'identificazione degli interessati, auspichiamo si faccia riferimento al concetto di pseudonimizzazione o ai principi della diffusione dei microdati pubblici, ovvero microdati (riferiti al singolo incidente, che è l'unità di rilevazione) in cui però le modalità di alcune variabili vengono aggregate (es. le classi di età dei coinvolti), mentre altre variabili vengono del tutto oscurate, arrivando così ad un tracciato ridotto.

A fronte di quanto sopra esposto, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI e UPI esprimono parere favorevole sul Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale.

Roma, 18 giugno 2020

